

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 829-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro dei trasporti e della navigazione

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro della pubblica istruzione e dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

—————
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1996
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il Trattato adottato a Lisbona il 17 dicembre 1994 dalla Conferenza della Carta europea dell'energia si traducono in precisi impegni normativi i principi solennemente enunciati dalla Carta: libero accesso alle risorse e ai mercati energetici secondo lo spirito del GATT, non discriminazione tra imprese nazionali e imprese di altri paesi firmatari della Carta, libertà di transito, promozione e protezione degli investimenti, risoluzione delle controversie secondo procedure conciliatorie e arbitrali.

Il negoziato per l'adozione del Trattato si è prolungato per ben tre anni non soltanto per la complessità delle tematiche affrontate, ma anche per la sovrapposizione con la trattativa dell'Uruguay Round, per la travagliata realizzazione del mercato comune nel settore energetico, in seno all'Unione europea, nonchè per la contemporanea trattativa per l'adesione della Norvegia all'Unione stessa. Peraltro il Trattato si applica sin dall'adozione in via provvisoria, essendone prevista l'entrata in vigore dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica.

Le principali difficoltà sono derivate dalla complessità delle problematiche affrontate, che ha determinato differenze di posizione negli stessi paesi dell'Europa occidentale, mentre i paesi dell'Est europeo trovavano una difficoltà di fondo riguardo all'introduzione del libero mercato nel campo energetico. Successivamente il negoziato ha dovuto attendere l'esito di trattative parallele: la definizione della parte relativa al commercio si è fermata fino alla conclusione dell'Uruguay Round del GATT, mentre quella relativa al transito e alla sovranità delle risorse ha risentito del travaglio in seno all'Unione europea riguardo alla seconda fase di attuazione del mercato comune nel settore energetico e delle trattative per l'adesione della Norvegia.

Si è giunti infine, su proposta dell'Unione, alla soluzione attuale: la divisione del Trattato in due, con la stipula di un primo Trattato, già molto complesso, che contiene tuttavia impegni non vincolanti per gli articoli sui quali non si è trovato un accordo, e l'impegno a concludere entro tre anni il negoziato per un Trattato aggiuntivo che comprenda impegni vincolanti anche in relazione a nuovi investimenti nel settore energetico, attraverso l'estensione del trattamento nazionale (nel presente Trattato assicurato solo agli investimenti già fatti) alla fase che precede un nuovo investimento. Tale estensione pare indispensabile per assicurare un adeguato flusso d'investimenti di imprese occidentali in paesi orientali.

Il Trattato sulla Carta dell'energia comprende otto parti suddivise in 50 articoli. Tutta l'articolazione del testo ed i contenuti dei singoli articoli è coerente con le finalità dichiarate all'articolo 2 di istituire «un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta».

Il Trattato, per tutti gli aspetti di natura fiscale, doganale e commerciale, risulta formulato con disposizioni puntuali che nella quasi totalità sono direttamente applicabili. Viceversa il testo risente molto d'impostazione programmatica per la parte afferente al razionale uso dell'energia, alla protezione della salute e dell'ambiente.

Questo limite, probabilmente generato dal rispetto dovuto alla sovranità degli Stati, risulta sufficientemente chiaro nel comma 1 dell'articolo 19 laddove si afferma testualmente: «Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al mini-

mo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l'ambiente all'interno o all'esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell'ambito del ciclo dell'energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia».

L'approvvigionamento energetico costituisce un tema centrale per la politica estera italiana, soprattutto per l'elevata dipendenza (80 per cento circa) dalle importazioni di idrocarburi. L'applicazione del presente Trattato fornirà maggiori garanzie di continuità all'approvvigionamento energetico italiano, soprattutto in relazione al transito di gas naturale attraverso paesi terzi, al rispetto dei contratti, alla soluzione delle controversie. Tali garanzie, che attualmente riguarderebbero solo le forniture energetiche provenienti dall'Est, potrebbero estendersi in futuro anche a quelle provenienti da Sud, qualora i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo si avvalessero dell'articolo 43 del Trattato, associandosi al Trattato stesso. Il rovescio della medaglia è che, ai sensi dell'articolo 7, all'Italia potrebbe essere richiesto di favorire il transito delle materie e dei prodotti energetici, prevedendo un idoneo utilizzo dei supporti esistenti quali: ferrovie, autostrade, oleodotti, metanodotti, elettrodotti, porti.

Il Trattato prevede anche che «le Parti contraenti non frappongono ostacoli alla installazione di nuova capacità» qualora il transito non sia realizzabile a condizioni commerciali mediante le attuali infrastrutture di trasporto. In applicazione di questo principio un'impresa di altro Paese aderente potrebbe chiedere di installare a proprie spese in Italia un terminale metanifero, una linea elettrica, una nuova banchina portuale, eccetera; un altro Stato potrebbe chiedere di migliorare ed agevolare l'interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell'energia incrementando la rete di oleo-

dotti, metanodotti oppure delle ferrovie per il trasporto delle scorie radioattive. Per tali ragioni è necessario adottare nel più breve tempo possibile chiare disposizioni, integrative e migliorative delle norme esistenti per la sicurezza degli impianti, la tutela del suolo, la salvaguardia della salute degli uomini, degli animali e dei vegetali.

Il superamento di molte delle preoccupazioni per la tutela ambientale potrebbe essere perseguito impegnando il Governo a presentare il programma nazionale previsto dall'articolo 8 del Protocollo, auspicando un adeguato finanziamento per una pianificazione pluriennale degli interventi a partire dal 1997, e prevedendo per ciascun anno una relazione consuntiva delle attività svolte.

L'applicazione del Trattato comporta la costituzione dell'Organizzazione internazionale, composta dalla Conferenza degli Stati parte della Carta e dal Segretariato. Le spese per partecipare alle riunioni della Conferenza e degli organi sussidiari sono a carico delle Parti.

A questo onere va aggiunto il finanziamento del bilancio dell'organismo per sostenere i costi amministrativi della sede e del Segretariato. La ripartizione fra le Parti avviene sulla base della percentuale contributiva di ciascuno Stato al bilancio dell'ONU. La quota a carico dell'Italia nel 1996 ammonta a 10.554.664 franchi belgi, corrispondenti a 580,5 milioni di lire, in rapporto a un cambio di 55 lire per un franco belga. Inoltre, occorre corrispondere all'organismo il contributo da noi dovuto per il 1994 e il 1995, per complessivi 274.000 ECU, pari a lire 548.000.000 (1 ECU = lire 2.000). Tenendo conto delle spese per la partecipazione alla Conferenza e ai comitati, l'onere totale è di 1.155 milioni di lire, nell'anno 1996, e di 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

18 settembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

17 settembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 del Trattato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.